



SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 156/2017

Viste le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Visto che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

Visto che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

Vista l'istanza pervenuta in data 17/05/2017 prot. n. 11848, con la quale, Il Club Velico Castiglione della Pescaia, con sede in Castiglione della Pescaia, Molo di Levante, in persona del suo legale rappresentate Dott. Carlo Pistolesi, chiede l'autorizzazione all'occupazione di uno specchio acqueo, per lo svolgimento delle regate veliche riservate alle imbarcazioni tipo derive e classe Fin, che si terrà nei giorni 2-3-4 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 19.00; con data di riserva per i giorni 9-10-11 giugno 2017, se si dovessero verificare avverse condizioni meteo per la data precedente;

Visto il Nulla Osta rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

Rilevato che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

Rilevato che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

Rilevato che l'ente organizzatore della manifestazione non ha scopo di lucro;

Vista la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;



Vista la Circolare n. 90 dl 27/07/1999 che così recita: “Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (...) sono rilasciate senza formalità istruttoria;

Visto Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il punto 10 dell’art 59 del Reg. Cod. Nav.;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;


Rende Noto

Che nei giorni 2-3-4 giugno 2017, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con data di riserva per i giorni 9-10-11 giugno 2017, il Club Velico Castiglione della Pescaia, Molo di Levante, in persona del suo legale rappresentate Dott. Carlo Pistolesi, occuperà uno specchio acqueo, come da cartografia allegata e parte integrante e sostanziale alla presente, per lo svolgimento delle regate veliche riservate imbarcazioni tipo derive e classe Fin;

Ordina


Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario ed è valido per i giorni 2-3-4 giugno 2017, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con data di riserva per i giorni 9-10-11 giugno 2017, se si dovessero verificare avverse condizioni meteo per la prima data ;

- L’area interessata dalla manifestazione è interclusa alla balneazione;
- La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
- Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese;
- La presente ordinanza non esime l’interessato dall’obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie;



I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.



Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.